

Albo Agromeccanici Marche, UNCAI: “Non si tratta di un albo delle imprese agromecaniche. Agricoltura e agromeccanica sono realtà imprenditoriali distinte”

Tassinari: "Un'impresa agricola che lavora per terzi non diventa automaticamente agromeccanica. E vale anche il contrario.

L'ordinamento distingue già le due realtà: ora bisogna riconoscerle anche con chiarezza"

Roma, 2 settembre 2026 – UNCAI prende atto del completamento dell'iter attuativo della legge regionale Marche n. 14/2025 e delle dichiarazioni di soddisfazione diffuse da CAI Agromec, ma riporta il confronto sul punto centrale: la qualificazione dell'impresa agromeccanica e la sua distinzione dall'impresa agricola.

La legge marchigiana, "Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche", definisce l'impresa agromeccanica come l'impresa che svolge le attività richiamate dal decreto legislativo 99/2004, ma disciplina nello stesso Albo anche le imprese che esercitano attività agricola, agroalimentare o forestale.

Per UNCAI è qui il problema: **un'attività e un'impresa non sono la stessa cosa. L'attività agromeccanica** è individuata dalle lavorazioni svolte; **l'impresa agromeccanica** è invece un soggetto economico che organizza mezzi, lavoro e investimenti per offrire professionalmente quei servizi a terzi. È una distinzione che l'ordinamento italiano conosce già: il DM 454/2001 sul carburante agricolo agevolato riserva l'agevolazione, separatamente, agli esercenti l'attività agricola in conto proprio e alle imprese agromeccaniche che lavorano per conto delle aziende agricole; la stessa distinzione ignorata, con l'esclusione degli agromeccanici, anche dal recente credito d'imposta sul gasolio 2026.

"Un'impresa agricola che lavora per terzi non diventa automaticamente un'impresa agromeccanica – osserva il presidente UNCAI **Aproniano Tassinari** – e vale anche il contrario: un'impresa agromeccanica che coltiva anche propri terreni non diventa per questo

**UNCAI – Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali è
l'organizzazione di riferimento dei contoterzisti italiani, attiva su tutto il territorio
nazionale a tutela delle imprese che svolgono, in forma autonoma e professionale,
servizi agromeccanici per conto terzi.**

un'impresa agricola per l'attività svolta conto terzi. Le due realtà restano distinguibili e devono essere riconosciute come tali".

Per UNCAI, **il nodo dell'Albo marchigiano non è l'inclusione ma l'identificazione**: un elenco che comprende il maggior numero possibile di soggetti può risultare inclusivo e avere un maggiore peso sindacale, ma non per questo identifica e valorizza una categoria economica, che è quanto persegue UNCAI. La delibera attuativa, inoltre, può incidere solo sulle modalità di accertamento dei requisiti già fissati dalla legge, non ridefinirli: il nodo resta aperto e richiede un intervento legislativo.

L'organizzazione ricorda le esperienze territoriali di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte sul tema, e ribadisce che l'obiettivo non è moltiplicare gli albi regionali ma arrivare a un **riconoscimento nazionale omogeneo della categoria, sul modello della PDL C. 1794**.

UNCAI si dichiara disponibile a un confronto tecnico con la Regione Marche.

"Il compiacimento di una singola associazione non può essere presentato come il compiacimento dell'intera categoria, tanto più se questa ha una base composta da numerosi agricoltori – conclude Tassinari –. Non contestiamo il valore delle imprese agromeccaniche marchigiane né l'esigenza di qualificarle. Contestiamo l'idea che per qualificare una categoria basti includere soggetti diversi sotto la stessa definizione. **Agricoltura e agromeccanica sono complementari, ma non sono la stessa cosa: la filiera ha bisogno di entrambe, e proprio per questo deve saperle distinguere**".

VERSIONE LUNGA

Roma, 2 settembre 2026 – UNCAI prende atto del completamento dell'iter attuativo della legge regionale Marche n. 14 del 2 luglio 2025 e delle dichiarazioni di soddisfazione diffuse da CAI Agromec e Frima, la federazione regionale, ma ritiene necessario riportare il confronto sul punto centrale: la qualificazione dell'impresa agromeccanica e la sua distinzione dall'impresa agricola. Va peraltro chiarito che la delibera di ieri, in quanto atto attuativo, può incidere solo sulle modalità di accertamento dei requisiti già fissati dalla legge: non può, e non poteva, ridefinirli. Il nodo identificativo resta quindi aperto.

Il tema non è dunque se nelle Marche esista oggi un Albo, né se sia positivo che le imprese che forniscono servizi agromeccanici siano sottoposte a requisiti e procedure. **Il tema è che cosa debba identificare un Albo delle imprese agromeccaniche.**

La legge marchigiana si intitola "*Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche*" e definisce formalmente l'impresa agromeccanica come l'impresa, individuale o societaria, che svolge le attività agromeccaniche richiamate dal decreto

**UNCAI – Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali è
l'organizzazione di riferimento dei contoterzisti italiani, attiva su tutto il territorio
nazionale a tutela delle imprese che svolgono, in forma autonoma e professionale,
servizi agromeccanici per conto terzi.**

legislativo n. 99 del 2004. Allo stesso tempo, però, disciplina nell'Albo anche le imprese che esercitano attività agricola, agroalimentare o forestale.

È proprio qui, secondo UNCAI, che emerge il problema.

Un'attività e un'impresa non sono la stessa cosa. L'attività agromeccanica è individuata dalla normativa nazionale attraverso le lavorazioni e i servizi prestati. L'impresa agromeccanica, invece, è un soggetto economico che organizza mezzi, macchine, lavoro, competenze e investimenti per offrire professionalmente tali servizi a terzi. La differenza non è una costruzione associativa di UNCAI: l'ordinamento italiano distingue già le due realtà.

È particolarmente evidente nel DM 14 dicembre 2001, n. 454, che disciplina il carburante agricolo agevolato: l'agevolazione spetta agli esercenti l'attività agricola per l'esercizio delle attività agricole in conto proprio e, separatamente, alle imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni a favore delle imprese agricole.

Questo significa che il nostro ordinamento **conosce e riconosce due differenti funzioni economiche**: da una parte l'impresa che produce reddito attraverso l'attività agricola; dall'altra l'impresa che fornisce servizi agromeccanici a favore delle imprese agricole. Ed è **una distinzione che deve essere preservata**.

“Un'impresa agricola può certamente svolgere lavorazioni anche per conto terzi nei limiti consentiti dalla normativa – osserva il presidente **UNCAI Aproniano Tassinari** – ma questo non significa che debba essere automaticamente identificata come impresa agromeccanica. E vale anche il contrario: **un'impresa agromeccanica che possiede o conduce terreni e vi svolge direttamente attività agricola non diventa per questo automaticamente un'impresa agricola per tutte le sue attività**. Può avere una propria attività agricola e, contemporaneamente, esercitare professionalmente l'attività agromeccanica per conto terzi. Le due realtà economiche restano distinguibili e devono essere riconosciute come tali”.

La stessa disciplina delle agevolazioni ne è una dimostrazione concreta. Un'impresa agromeccanica che svolga anche direttamente attività agricola può accedere, ricorrendone i presupposti, agli strumenti previsti per l'attività agricola **in relazione alla propria attività agricola**, ma non acquisisce per questo la qualifica di impresa agricola per l'attività agromeccanica svolta per conto terzi. Al contrario, quando l'ordinamento individua una misura destinata alle imprese agricole in quanto tali, l'impresa agromeccanica non vi rientra automaticamente come impresa agromeccanica.

È quanto avvenuto anche con il recente **credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina previsto nel 2026**: la norma ha destinato il beneficio alle “imprese agricole”, per il carburante utilizzato nell'esercizio delle attività agricole in conto proprio. L'impresa agromeccanica non è stata inclusa tra i beneficiari in quanto tale.

UNCAI – Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali è l'organizzazione di riferimento dei contoterzisti italiani, attiva su tutto il territorio nazionale a tutela delle imprese che svolgono, in forma autonoma e professionale, servizi agromeccanici per conto terzi.

"È una distinzione che qualche volta si tende a dimenticare quando si discute di rappresentanza del comparto – prosegue Tassinari – ma che riemerge immediatamente quando si applicano le norme. **Se impresa agricola e impresa agromeccanica fossero davvero la stessa cosa, non sarebbe necessario distinguerle ogni volta che lo Stato attribuisce diritti, agevolazioni, obblighi o responsabilità**".

Per UNCAI, quindi, **il nodo dell'Albo marchigiano non è quello dell'inclusione, ma quello della identificazione**. Essere inclusivi non significa necessariamente essere giusti. Un elenco che comprenda il maggior numero possibile di soggetti può risultare inclusivo, ma non per questo è capace di identificare una categoria economica.

"Una categoria professionale ed economica – sottolinea Tassinari – ha bisogno di confini chiari. **L'impresa agromeccanica non deve essere definita soltanto da ciò che fa, ma anche da come opera sul mercato**: autonomia organizzativa, orientamento alla clientela agricola, investimenti in macchine e tecnologie, strutture e competenze professionali, nonché un criterio di prevalenza economica dell'attività agromeccanica. Questo non significa dire che l'impresa agromeccanica debba essere necessariamente artigiana, né imporre una determinata forma societaria. Significa darle una identità imprenditoriale riconoscibile".

È questa la differenza tra un albo delle imprese che svolgono attività agromeccanica e un vero Albo delle imprese agromeccaniche. Il primo registra una condizione operativa: svolgere determinate lavorazioni. Il secondo dovrebbe identificare un soggetto economico: **l'impresa che esercita professionalmente l'attività agromeccanica come propria funzione imprenditoriale**.

La legge regionale Marche contiene certamente elementi utili, come l'individuazione delle prestazioni effettuate a favore di terzi, i requisiti relativi alle macchine, al contratto collettivo, alla sede, alla regolarità previdenziale e alla disciplina antimafia. Ma, nella valutazione di UNCAI, **non compie fino in fondo il passo necessario per separare l'identità dell'impresa agromeccanica da quella dell'impresa agricola** che svolga anche attività agromeccanica, un passo che, essendo di natura definitoria, richiede ora un intervento legislativo e non solo attuativo.

L'organizzazione ricorda che Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte hanno rappresentato esperienze territoriali attraverso le quali è stato possibile avviare una riflessione sull'identificazione delle imprese agromeccaniche. **L'obiettivo, per UNCAI, non è moltiplicare gli albi regionali, ma utilizzare queste esperienze per arrivare finalmente a un riconoscimento nazionale omogeneo della categoria**.

"Da anni si parla di Albo nazionale delle imprese agromeccaniche – afferma Tassinari –. È proprio per questo che dispiace vedere la parola 'Albo' utilizzata per uno strumento che rischia di non risolvere il problema dell'identità della categoria. **L'Albo non può essere il**

**UNCAI – Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali è
l'organizzazione di riferimento dei contoterzisti italiani, attiva su tutto il territorio
nazionale a tutela delle imprese che svolgono, in forma autonoma e professionale,
servizi agromeccanici per conto terzi.**

punto di arrivo se alla fine non consente di sapere con chiarezza chi è un'impresa agromeccanica". Ed è quanto accaduto nelle Marche.

UNCAI ritiene che, proprio perché si trattava di una scelta destinata a incidere sull'**identificazione della categoria**, sarebbe stato utile un confronto più ampio con tutte le rappresentanze degli imprenditori agromeccanici, compresa UNCAI — e resta disponibile, sin d'ora, a un confronto tecnico con la Regione Marche in vista di un futuro intervento legislativo che introduca i criteri di prevalenza economica e di orientamento alla clientela agricola già proposti a livello nazionale.

"Abbiamo parlato con diversi imprenditori marchigiani – conclude Tassinari – e sappiamo che esiste nella regione un tessuto di imprese che ha caratteristiche, organizzazione e mercato del tutto coerenti con ciò che dovrebbe essere una impresa agromeccanica. Questi imprenditori non chiedono di essere confusi con altri soggetti. Chiedono semplicemente che venga riconosciuto ciò che sono".

Per UNCAI, dunque, il compiacimento espresso da una singola associazione non può essere automaticamente presentato come il compiacimento dell'intera categoria, tanto più se questa ha una base composta da numerosi agricoltori. **La categoria avrà motivo di compiacersi quando avrà ottenuto ciò che attende da anni: un riconoscimento normativo chiaro, nazionale e non ambiguo dell'impresa agromeccanica come soggetto distinto dall'impresa agricola.**

"Non contestiamo il valore delle imprese agromeccaniche nelle Marche e non contestiamo l'esigenza di qualificarle. Contestiamo l'idea che per qualificare una categoria sia sufficiente includere soggetti diversi sotto la stessa definizione. **Agricoltura e agromeccanica sono complementari, ma non sono la stessa cosa. La filiera ha bisogno di entrambe; proprio per questo deve saperle distinguere.**"

*ufficiostampa@contoterzisti.it
Cell. +39 329 8014994*

**UNCAI – Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali è
l'organizzazione di riferimento dei contoterzisti italiani, attiva su tutto il territorio
nazionale a tutela delle imprese che svolgono, in forma autonoma e professionale,
servizi agromeccanici per conto terzi.**